



TRIBUNALE di PALMI

Oggetto: *Disposizioni organizzative per la c.d. fase due dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi dell'art. 83, comma 6, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (nel testo risultante dalle modifiche di cui al D.L. 8 aprile 2020 n. 23, dalla legge di conversione 24 aprile 2020 n. 27 e dalle ulteriori modifiche di cui D.L. 30 aprile n. 28).*

Il Presidente

n.q di Coordinatore degli Uffici del Giudice di Pace del Circondario

Premesso:

- che l'art. 83, comma 6, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (nel testo risultante dopo la conversione con modificazioni operata con legge 24 aprile 2020 n. 27 e a seguito del D.L. 30 aprile 2020 n. 28) così dispone: *"Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 12 maggio e il 31 luglio 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. Per gli uffici diversi dalla Corte suprema di cassazione e dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, le misure sono adottate d'intesa con il Presidente della Corte d'appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello dei rispettivi distretti";*
- che lo stesso art. 83, comma 7, del predetto D.L. n. 18/2020 prevede che i capi degli uffici giudiziari, per assicurare le finalità di cui al comma 6, possono adottare le misure organizzative ivi elencate, ovvero sia:

per ciò che attiene all'attività amministrativa:

- la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgente (**lett. a**);
- la limitazione dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall'art. 162 della legge 23 ottobre 1960 n. 1196 ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico (**lett. b**);
- la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento (**lett. c**);

per ciò che attiene più propriamente all'esercizio dell'attività giurisdizionale:

- l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze (**lett. d**);
- la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'art. 472, comma 3, c.p.p., di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell'art. 128 c.p.c., delle udienze civili pubbliche (**lett. e**);
- la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, mediante collegamenti da remoto individuati e regolari con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia (**lett. f**);
- la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 31 luglio 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3 (**lett. g**);
- lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni (**lett. h**);
- lo svolgimento dell'attività degli ausiliari del giudice con collegamenti da remoto tali da salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti (**lett. h-bis**);

Considerato che l'autorità sanitaria regionale è stata interpellata, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 6 dell'art. 83 del D.L. n. 18/20, dal Presidente della Corte d'appello di Reggio Calabria anche a beneficio dei Presidenti dei Tribunali del distretto;

Vista la delibera del C.S.M. in data 26 marzo 2020 (186/VV/2020) avente ad oggetto Linee guida agli Uffici giudiziari in ordina all'emergenza sanitaria COVID-19, integralmente sostitutive di quelle precedentemente emanate;

Sentito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palmi con il quale è stata anche tenuta una riunione mediante videocollegamento in data 29 aprile 2020, alla quale hanno partecipato, oltre al Presidente e ad alcuni componenti dell'organo consiliare, anche il Presidente della Camera civile di Palmi e del Presidente della A.I.G.A. (sezione di Palmi);

Ritenuto:

- che, seppure nell'ambito della Regione Calabria l'andamento epidemiologico da COVID-19, grazie soprattutto alle severe misure di contenimento e di distanziamento sociale varate dal Governo e fin qui applicate, è stato finora

abbastanza tranquillizzante, non essendo stati registrati nei contagi neppure lontanamente i numeri che hanno afflitto in maniera drammatica altre zone del Paese, non è tuttavia il momento di abbassare la guardia. Infatti, poiché – allo stato – non è può prevedersi se e in che misura potrà incidere sulla diffusione del virus la riapertura delle attività e il rallentamento delle misure restrittive di cui al DPCM del 26 aprile 2020, in questa delicata fase della gestione dell'emergenza sanitaria occorre mantenere alta l'attenzione e continuare ad adottare tutte le misure necessarie a contenere il rischio di contagio e di diffusione del COVID-19: **il che induce ad escludere che gli Uffici del Giudice di pace del Circondario possano riprendere appieno, fin dal 12 maggio p.v., la normale attività**, in quanto ciò determinerebbe inevitabilmente quelle situazioni (assembramenti e contatti ravvicinati tra le persone) che costituiscono occasioni favorevoli alla propagazione dell'epidemia. Peraltro, osterebbe alla ripresa della normale attività il fatto che per il personale amministrativo il lavoro agile (o *smart working*) continua ad essere la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, con conseguente limitazione della presenza fisica in ufficio alle unità strettamente necessarie ad assicurare i servizi che riprendono;

- che, tuttavia, una ripresa dell'attività nei limiti e con le misure organizzative di cui in dispositivo non confligge con l'esigenza di contrastare quanto più possibile l'emergenza epidemiologica da COVID-19, evitando assembramenti e contatti ravvicinati tra le persone;
- che, per quanto riguarda in particolare l'attività giurisdizionale, mentre appare opportuno rinviare a data successiva al 31 luglio 2020 le udienze relative ai procedimenti penali già calendarizzate fino a quella data, **a decorrere dal 18 maggio e fino al 31 luglio 2020 possono invece essere tenute le udienze civili per la esclusiva trattazione delle cause che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti (*id est*, quelle già fissate per la precisazione delle conclusioni o per la discussione) e in via del tutto eccezionale quelle in cui venga motivatamente prospettato dalla parte interessata, con istanza da depositare almeno dieci giorni prima dell'udienza, un grave pregiudizio discendente dalla ritardata trattazione.** In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dalla dott.ssa Ginevra CHINE', magistrato del Tribunale collaboratore nel coordinamento degli uffici del Giudice di pace del Circondario, che all'uopo viene delegata dalla scrivente, e, per le cause già iniziate, dal giudice di pace sul cui ruolo la causa è pendente;
- che le udienze civili dovranno essere celebrate secondo le modalità del codice di rito, e dunque *in praesentia*, giacché:

- a) la trattazione **“mediante collegamenti da remoto”**, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. f), del D.L. n. 18/20, in disparte le “criticità” di una tale modalità di gestione delle udienze su cui non è qui il caso di soffermarsi, non è al momento materialmente

- possibile per la mancanza di tutte le condizioni richieste¹;
- b) non è del pari possibile prevedere che le udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti si svolgano “**mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni**” (c.d. trattazione scritta o cartolare telematica), ai sensi dell’art. 83, comma 7, lett. h), del medesimo D.L. n. 18/20, per il semplice motivo che i fascicoli sono soltanto cartacei e non è ancora utilizzato dai giudici di pace il processo civile telematico;
- c) non è infine possibile immaginare – come pure è stato proposto dall’Avvocatura – la trattazione scritta dei processi attraverso l’invio di note d’udienza tramite PEC: si tratterebbe, infatti, di una sorta di rito, per così dire, ibrido, che arbitrariamente sostituirebbe al deposito in telematico delle note previsto dal comma 7, lett. h), prima richiamato, l’inoltro di atti a mezzo PEC. Ma è fin troppo evidente che una cosa è il PCT organicamente disciplinato dalla legge e altra cosa è l’invio di atti a mezzo PEC che, comunque, non garantisce, in assenza di firma digitale, lo stesso grado di certezza circa la provenienza dell’atto dal difensore. Senza contare che: 1) in assenza di PCT, le parti, non avendo la disponibilità del fascicolo, dovrebbero comunque recarsi in cancelleria per visionarlo o estrarne copia, e ciò non arrecherebbe alcun vantaggio, sotto il profilo di una minore affluenza in ufficio, rispetto alla trattazione dell’udienza *in praesentia*; 2) le poche unità di personale amministrativo presenti in ufficio a causa dello *smart working*² non sarebbero in condizioni di smaltire tempestivamente il gran numero di PEC che perverrebbero dai difensori; 3) in assenza di PCT, non si può neppure immaginare uno spazio virtuale da parificare all’udienza, con conseguente impossibilità di liquidare ai giudici la relativa indennità, a meno di non voler incorrere in responsabilità contabile.
- che la necessità di celebrazione delle udienze *in praesentia* impone di limitare il numero delle cause da trattare per ogni udienza, **fissandone in orari scaglionati non più di otto/dieci ad udienza**, e di rispettare le altre prescrizioni meglio specificate in dispositivo, al fine di ridurre al minimo assembramenti e contatti ravvicinati tra le persone;

D’intesa con il Presidente della Corte di Appello di Reggio Calabria;

P.Q.M.

¹ A tal fine è necessario che gli uffici siano dotati di connessione internet, che i giudici siano in possesso di computer portatili (anche personali) dotati di microfono e telecamera, nonché abbiano attivi gli *account* giustizia messi a loro disposizione dal Ministero per ottenere le licenze temporanee di *Office*. Inoltre per la gestione delle udienze con tale modalità devono essere necessariamente utilizzati collegamenti individuati e regolati con provvedimento del direttore DGSIA, cioè “Skype for Business” o “Teams”.

² Si rammenta che, ai sensi dell’art. 87, comma 1, del D.L. n. 18/20, convertito con modif. nella Legge 24 aprile 2020 n. 27, *fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19* (cioè, allo stato, fino al 31 luglio 2020), *ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa.*

per gli Uffici del Giudice di Pace di Palmi e di Oppido Mamertina

VENGONO ADOTTATE

fino a nuove eventuali disposizioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di nuovi provvedimenti da parte delle Autorità competenti,

le misure organizzative che seguono.

A. Per quanto riguarda l'accesso del pubblico e gli orari di apertura degli Uffici

:

1. A decorrere dal 12 maggio 2020 e fino al 31 luglio 2020 le cancellerie sono aperte al pubblico, da lunedì a venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.00.
2. Solo per gli atti indifferibili e urgenti, **e previo appuntamento**, sarà consentito l'accesso negli Uffici.
3. Per poter accedere ai vari servizi di cancelleria (deposito di atti, richiesta copie, visione di fascicoli, asseverazioni di perizie giurate) avvocati e utenti signaleranno la necessità di accedere all'ufficio tramite PEO (gdp.palmi@giustizia.it) o PEC (gdp.palmi@giustiziacert.it). Il personale in servizio risponderà alla richiesta indicando il giorno e l'ora in cui sarà possibile l'accesso.
4. Gli appuntamenti saranno dati in orari fissi e scaglionati, in modo da ridurre al minimo la presenza di persone all'interno dei locali e da assicurare in ogni caso il rispetto della distanza minima di sicurezza di almeno un metro.
5. Al fine di evitare assembramenti all'interno dei locali e negli spazi antistanti gli ingressi, **alle cancellerie si accederà una persona per volta**. Il personale di vigilanza curerà che l'accesso avvenga con queste modalità. **Deve essere in ogni caso rispettata la distanza minima di sicurezza di almeno un metro tra le persone.**
6. Il personale amministrativo, i giudici di pace, gli avvocati e chiunque, previo appuntamento, dovesse accedere agli Uffici **saranno tenuti, indistintamente e senza alcuna eccezione, al rispetto delle misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del contagio** adottate dalle Autorità di governo e sanitarie, nazionali regionali e locali (distanziamento sociale, igiene personale, **uso di mascherine** e quant'altro).

B. Per quanto riguarda l'attività giurisdizionale:

7. I procedimenti penali fissati nelle udienze calendarizzate nel periodo 12 maggio/31 luglio 2020 saranno rinviati a data successiva al 10 settembre 2020.

8. I giudici di pace addetti al settore penale nel detto periodo cureranno lo smaltimento di eventuale arretrato, provvedendo in particolar modo all'evasione di tutte le richieste di liquidazione per compensi relativi al gratuito patrocinio ancora pendenti.
9. Le cause civili fissate nelle udienze calendarizzate nel periodo 18 maggio/31 luglio 2020 saranno rinviate a data successiva al 10 settembre 2020, **ad eccezione di quelle nelle quali è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni o l'udienza di discussione e di quelle nelle quali sarà stata fatta la dichiarazione di urgenza**, secondo quanto meglio specificato in motivazione.
10. Le cause in cui è stata già fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni o l'udienza di discussione **saranno trattate nelle udienze tabellarmente previste a partire dal 18 maggio 2020 nel numero massimo di otto/dieci per ciascuna udienza**, dando precedenza a quelle di più antica iscrizione.
11. Il decreto di fissazione dell'udienza, che ciascun giudice emetterà e farà comunicare alla cancelleria almeno cinque giorni prima dell'udienza, indicherà per ciascuna causa l'orario in cui la stessa sarà trattata, tenendo conto di un intervallo di 15 minuti tra una causa e l'altra.
12. Le udienze dovranno iniziare alle ore 9.30 e dovranno terminare non più tardi delle ore 12.00.
13. **L'accesso all'aula di udienza è consentita solo ai difensori per la trattazione della causa d'interesse.** Al fine di ridurre al minimo la loro permanenza in aula, **i difensori predisporranno preferibilmente in anticipo note scritte contenenti le sole conclusioni**; tali note verranno allegate al verbale d'udienza per farne parte integrante.
14. Anche durante l'udienza **giudici di pace e avvocati si atterranno scrupolosamente all'uso delle mascherine e al rispetto della distanza minima interpersonale di almeno un metro.**
15. I rinvii delle udienze e tutti i provvedimenti emessi andranno comunicati, a cura della cancelleria, in via telematica, ai sensi dell'art. 83 del D.L. citato, commi 13,14 e 15.

C. Per quanto riguarda gli obblighi informativi:

16. I giudici di pace e il personale amministrativo, ove siano venuti in contatto, direttamente o indirettamente, con soggetti di cui è stata accertata la positività al virus COVID-19, in ogni caso, e anche in assenza dei relativi sintomi, sono tenuti a darne immediata comunicazione al proprio medico di Medicina generale, oppure telefonando al numero verde regionale 800-767676, al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale e territorialmente competente, nonché ad informare il Presidente del Tribunale, il Direttore amministrativo di riferimento e il Magistrato collaboratore nel coordinamento degli Uffici del Giudice di pace del Circondario, dott.ssa Ginevra CHINE'.

17. I giudici di pace e il personale amministrativo sono tenuti a non recarsi in ufficio ove abbiano un'alterazione di temperatura corporea superiore a 37,5 gradi.

Si comunichi con urgenza ai Magistrati degli Uffici del Giudice di pace di Palmi e di Oppido Mamertina, al Direttore amministrativo dell'Ufficio del Giudice di pace di Palmi, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi, al Sindaco del Comune di Oppido Mamertina, ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Palmi, Reggio Calabria e Locri, alle Organizzazioni Sindacali, alla R.S.A., al Presidente della Corte di Appello di Reggio Calabria e al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Reggio Calabria.

Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento nel sito *web* del Tribunale di Palmi, nonché la sua trasmissione al Consiglio Superiore della Magistratura al seguente indirizzo: settima-emergenzacovid@cosmag.it, e al Ministero della Giustizia secondo le istruzioni contenute nella circolare ministeriale 5 maggio 2020 prot. 6/5/2020 n. 918.E.

Palmi, 7 maggio 2020

Il Presidente del Tribunale
n.q di Coordinatore degli Uffici del Giudice di pace del Circondario

Concettina Epifanio
